**Schema tipo della**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**(Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025)**

**Introduzione metodologica**

*La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell’Ente territorialmente competente (di seguito anche* ***ETC****) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell’attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (****G****, capitoli 2 e 3).*

*Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l’orizzonte temporale del biennio 2024-2025.*

*L’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazione/i di veridicità, delibera/e di approvazione del PEF e delle tariffe all’utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all’approvazione di competenza dell’Autorità.*

*Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.*

**Sommario**

[1 Premessa (*ETC*) 3](#_Toc149660927)

[1.1 Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario 3](#_Toc149660928)

[1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 3](#_Toc149660929)

[1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 3](#_Toc149660930)

[1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 3](#_Toc149660931)

[1.5 Altri elementi da segnalare 4](#_Toc149660932)

[2 Descrizione dei servizi forniti (G) 4](#_Toc149660933)

[2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti 4](#_Toc149660934)

[2.2 Altre informazioni rilevanti 6](#_Toc149660935)

[3 Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G) 6](#_Toc149660936)

[3.1 Dati tecnici e patrimoniali 6](#_Toc149660937)

[3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull’affidamento 6](#_Toc149660938)

[3.1.2 Dati tecnici e di qualità 6](#_Toc149660939)

[3.1.3 Fonti di finanziamento 7](#_Toc149660940)

[3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento 7](#_Toc149660941)

[3.2.1 Dati di conto economico 7](#_Toc149660942)

[3.2.2 Focus sugli altri ricavi 8](#_Toc149660943)

[3.2.3 Componenti di costo previsionali 8](#_Toc149660944)

[3.2.4 Investimenti 9](#_Toc149660945)

[3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale 9](#_Toc149660946)

[4 Attività di validazione (ETC) 10](#_Toc149660947)

[5 Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (ETC) 10](#_Toc149660948)

[5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 10](#_Toc149660949)

[5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 10](#_Toc149660950)

[5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale) 11](#_Toc149660951)

[5.1.3 Coefficiente C116 11](#_Toc149660952)

[5.1.4 Coefficiente CRI 11](#_Toc149660953)

[5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 11](#_Toc149660954)

[5.2.1 Componente previsionale CO116 11](#_Toc149660955)

[5.2.2 Componente previsionale CQ 12](#_Toc149660956)

[5.2.3 Componente previsionale COI 12](#_Toc149660957)

[5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 12](#_Toc149660958)

[5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing* 12](#_Toc149660959)

[5.4.1 Determinazione del fattore b 13](#_Toc149660960)

[5.4.2 Determinazione del fattore ω 13](#_Toc149660961)

[5.5 Conguagli 13](#_Toc149660962)

[5.6 Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario 13](#_Toc149660963)

[5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 13](#_Toc149660964)

[5.8 Rimodulazione dei conguagli 13](#_Toc149660965)

[5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale 14](#_Toc149660966)

[5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 14](#_Toc149660967)

[5.11 Ulteriori detrazioni 14](#_Toc149660968)

[5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata 14](#_Toc149660969)

# Premessa (*ETC*)

In via preliminare l’Ente territorialmente competente procede ad una sintetica descrizione del contesto istituzionale, gestionale e tariffario del territorio di propria competenza tramite la compilazione dei successivi paragrafi.

## Comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario

L’Ente territorialmente competente provvede innanzitutto ad indicare il/i comune/i ricompreso/i nell’ambito tariffario[[1]](#footnote-2).

In caso di contratti di affidamento del servizio pluricomunali che interessano una pluralità di ambiti tariffari, l’Ente territorialmente competente può redigere la presente sezione (premessa) in forma aggregata per i predetti ambiti tariffari, dando conto di eventuali specificità che interessano soltanto uno o alcuni di essi.

## Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell’articolo 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata e MTR-2 aggiornato), l’Ente territorialmente competente indica, per ciascun ambito tariffario, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i gestori dei singoli servizi che lo compongono, ivi compresi i comuni che gestiscono in economia uno o più dei predetti servizi, tenuti a predisporre il PEF ai sensi dell’articolo 27 del MTR-2 aggiornato. Ove rileva, l’ETC dà evidenza di eventuali avvicendamenti gestionali avvenuti a partire dal 2022, nonché previsti nel biennio 2024-2025.

## Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

L’Ente territorialmente competente indica quali sono gli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario oggetto di predisposizione tariffaria specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

## Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell’articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/rif aggiornata, l’Ente territorialmente competente acquisisce da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al servizio integrato o al/i singolo/i servizio/i svolto/i da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall’Autorità (Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023). In caso di contratto di affidamento del servizio pluricomunale è facoltà dell’Ente territorialmente competente richiedere al gestore la redazione di un’unica relazione di accompagnamento, purché sia garantito il dettaglio di tutte le informazioni e le valutazioni necessarie a illustrare il singolo PEF da trasmettere all’Autorità, precisando i servizi svolti in ciascun comune e gli eventuali altri elementi di specificità di livello comunale, anche mediante l’inserimento di tabelle riepilogative;
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell’Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all’attività di validazione.

Nel caso di inerzia totale o parziale di uno o più gestori, l’Ente territorialmente competente dà atto delle attività compiute, dei riscontri ricevuti e dei documenti, anche parzialmente utilizzati, eventualmente acquisiti.

## Altri elementi da segnalare

L’Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell’ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria e che ritiene meritevoli di segnalazione all’Autorità.

# Descrizione dei servizi forniti (G)

## Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Ciascun gestore descrive i servizi forniti con riferimento a ogni ambito tariffario, avendo cura di:

* 1. indicare il comune/i servito/i con specificazione del titolo giuridico (contratto di servizio, gestione in economia, altro) sottostante all’affidamento e la durata dell’affidamento;
  2. indicare e descrivere in forma sintetica le modalità di erogazione dei singoli servizi che rientrano nel perimetro gestionale, ossia:
* spazzamento e lavaggio strade, specificando in particolare:
  + se trattasi di spazzamento meccanizzato, manuale o misto;
  + se è compresa o meno l’attività di lavaggio strade e suolo pubblico e/o di svuotamento cestini e/o raccolta foglie;
  + se è compresa o meno la raccolta di rifiuti abbandonati e/o la raccolta ed il trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, nonché degli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale e/o la raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;
* raccolta e trasporto, specificando in particolare:
  + il modello di raccolta (domiciliare, di prossimità o stradale) e le frequenze di raccolta, sia dei rifiuti urbani indifferenziati che dei flussi delle raccolte differenziate;
  + se è compresa o meno la gestione di isole ecologiche (anche mobili) e delle aree di transfer;
  + se è compreso o meno il lavaggio e la sanificazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate (anche con la finalità di migliorare la qualità dei rifiuti in ingresso agli impianti di trattamento);
  + se sono comprese o meno le attività di messa in riserva dei rifiuti, deposito temporaneo prima della raccolta ai fini del trasporto in un impianto di recupero, nonché le attività di pretrattamento finalizzate a ottenere flussi di rifiuti monomateriale attraverso la separazione delle diverse frazioni raccolte con modalità multimateriale, e/o ridurre il volume dei rifiuti al fine di ottimizzare il trasporto verso gli impianti di trattamento, attraverso operazioni di pressatura, schiacciamento o compattazione (sia nel caso di raccolta multimateriale che nel caso di raccolta monomateriale), tenendo conto di quanto esplicitato all’articolo 2 della deliberazione 389/2023/R/rif;
  + se è compresa o meno l’attività di raccolta e gestione dei dati relativi al conferimento dei rifiuti indifferenziati e/o delle frazioni differenziate da parte degli utenti e del successivo conferimento agli impianti di trattamento e di smaltimento;
* gestione tariffe e rapporto con gli utenti, specificando in particolare se è compresa/prevista:
  + l’attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
  + la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
  + la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso;
  + l’effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale;
  + l’implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani;
* trattamento e recupero, indicando le attività di avvio a recupero e/o recupero effettuate relativamente a ciascuna frazione raccolta in maniera differenziata o indifferenziata nonché, relativamente agli impianti utilizzati, specificando se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;
* trattamento e smaltimento, indicando le attività di pretrattamento (della frazione indifferenziata) e/o di smaltimento effettuate, specificando la tipologia di impianto utilizzato (impianto di trattamento meccanico-biologico, discarica o incenerimento senza recupero energetico) e se si tratta di impianti di proprietà o di soggetti terzi;
  1. indicare e descrivere le eventuali attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi. In caso di erogazione del servizio di micro-raccolta dell’amianto da utenze domestiche, il gestore provvede a precisare se tale attività, ai fini tariffari, è da considerarsi tra le attività interne od esterne al perimetro del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani[[2]](#footnote-3).

Occorrerà indicare, inoltre, l’eventuale cessazione o acquisizione di comuni serviti, servizi forniti o attività avvenuta a partire dal 2022, nonché le date delle modifiche nel servizio integrato.

## Altre informazioni rilevanti

Ciascun gestore dovrà illustrare la propria situazione relativa a:

* lo stato giuridico-patrimoniale di eventuale crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) ovvero di Ente locale in situazione di squilibrio strutturale del bilancio (quali situazione di dissesto, di cd. dissesto guidato, di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale);
* i ricorsi pendenti rilevanti (es. per l’affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo);
* le sentenze rilevanti passate in giudicato nell’ultimo biennio.

# Dati relativi alla gestione dell’ambito tariffario (G)

In generale, il gestore del servizio integrato o, in caso di pluralità di gestori, ciascuno dei gestori dei servizi che lo compongono, ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi, relaziona sui dati di propria competenza inseriti nell’Allegato 1 (*Tool* di calcolo).

## Dati tecnici e patrimoniali

### Dati sul territorio gestito e sull’affidamento

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, ciascun gestore illustra le variazioni attese di perimetro gestionale (quali ad esempio il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta, i processi di aggregazione delle gestioni, e/o il potenziamento delle attività di prevenzione della produzione dei rifiuti urbani e di riutilizzo dei medesimi) che interessano uno o più dei servizi dallo stesso forniti, evidenziando l’eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente *PG* da parte dell’Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (*COI*).

Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).

### Dati tecnici e di qualità

Con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, ciascun gestore illustrale variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano una o più delle attività dallo stesso erogate, dando separata evidenza di quelle relative all’adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità introdotti dall’Autorità con l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF (TQRIF), rispetto a quelle concordate o richieste dall’Ente territorialmente competente (quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata, standard di qualità migliorativi rispetto a quelli minimi definiti dall’Autorità).

Il gestore evidenzia, quindi, l’eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente *QL* da parte dell’Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (*CQ* e/o *COI*), nonché dell’eventuale esigenza di valorizzazione del coefficiente *C116* per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (e ).

Successivamente, il gestore dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati).

Infine, il gestore fornisce i dati relativi all’efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche con riferimento al valore del macro-indicatore R1 – “Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif.

### Fonti di finanziamento

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

## Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello di cui alla determina 1/DTAC/2023 sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all’ambito tariffario e ad entrambi gli anni del biennio 2024-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2 aggiornato. Tali dati devono essere illustrati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia uno o più servizi), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell’articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

In caso di avvicendamento gestionale, in conformità alla disciplina contenuta nell’articolo 1.2, della determina 1/DTAC/2023, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione dei dati inseriti, delle eventuali stime effettuate per la predisposizione del PEF e delle modalità di determinazione delle componenti a conguaglio di cui all’Articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/rif.

### Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell’anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell’articolo 7 del MTR-2 aggiornato.

A tal fine il gestore dovrà innanzitutto, ove rilevante, dar conto dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2 aggiornato.

In secondo luogo, il gestore dovrà dare separata evidenza delle rettifiche effettuate, in conformità all’articolo 7.3 del MTR-2 aggiornato, sui dati di conto economico, relativamente a:

* i costi attribuibili alle attività capitalizzate (per esempio gli ammortamenti così come valorizzati sulla base delle regole per la redazione del bilancio);
* le “poste rettificative” delle voci di costo operativo di cui all’articolo 1, comma 1 del MTR-2 aggiornato;
* i costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti di natura previsionale (COI);
* gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente (CQ, CO116), tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell’ambito delle componenti a conguaglio.

In terzo luogo, il gestore dovrà illustrare i criteri e gli eventuali *driver* utilizzati per l’allocazione dei dati così rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2 aggiornato, anche con il supporto di strumenti grafici (tabelle) che colleghino il valore di ciascuna voce di conto economico con le componenti tariffarie rilevanti.

Con riferimento all’allocazione dei costi comuni (per esempio dei costi di struttura) il gestore:

* 1. fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:
* *CARCa* (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti);
* *CGGa* (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura);
* *CCDa* (crediti inesigibili);
* *COAL,a*(oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA e/o eventuali oneri locali quali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri per tributari locali, oneri relativi a fondi perequativi fissati dall’Ente territorialmente competente[[3]](#footnote-4), eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche e/o dei costi di chiusura determinati dall’Ente territorialmente competente).
  1. illustra i *driver* di costo impiegati per l’imputazione di tali costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il comune che gestisce in economia uno o più dei servizi di gestione dei rifiuti urbani dovrà dare separata evidenza delle eventuali quote di costo relative all’IVA indetraibile, in coerenza con quanto riportato nell’Allegato 1 *Tool* di calcolo.

### Focus sugli altri ricavi

Il soggetto preposto all’attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate e/o alla cessione sul mercato dell’eventuale energia prodotta dai rifiuti fornisce il dettaglio delle singole voci di ricavo di propria competenza, distinguendo tra i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dei sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore per il settore degli imballaggi (Consorzi del sistema CONAI o Consorzi autonomi) e ad analoghi obblighi relativi a filiere di settori diversi (da allocare alla componente *ARSC,a*) ed i ricavi derivanti dalla vendita di materiale al di fuori dei sopra richiamati sistemi collettivi e dalla cessione sul mercato di energia derivante dai rifiuti (da allocare alla componente *ARa*).

Relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia (*ARa*), occorre infine specificare se sono o meno ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma effettuati avvalendosi di *asset* e risorse di tale servizio: in caso affermativo ne viene data separata evidenza.

### Componenti di costo previsionali

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza, dovrà illustrare in questa sezione, per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, le proprie stime relative all’eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui all’articolo 9 del MTR-2 aggiornato. In particolare, il gestore dovrà fornire adeguata giustificazione, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell’ETC:

* della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti e di maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti, ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
* della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti e dei costi aggiuntivi per l’adeguamento agli standard di qualità introdotti dall’Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
* della proposta di valorizzazione, attraverso le componenti e , degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all’introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

### Investimenti

Ciascun gestore, per quanto di propria competenza e con riferimento al biennio 2024-2025, dovrà illustrare:

* il fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
* gli interventi previsti per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
* gli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell’efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

### Dati relativi ai costi di capitale

Il gestore, per entrambe le annualità 2024-2025, opererà la valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l’articolo 7, comma 2, del MTR-2 aggiornato, fornendo, nella presente relazione, evidenza dei cespiti posti a servizio dell’ambito tariffario a cui il PEF si riferisce e descrivendo, nel caso di infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o con servizi/business esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (in assenza di contabilità separata), gli eventuali *driver* impiegati per l’allocazione dei costi, che devono essere determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Il gestore dovrà aver cura inoltre di illustrare, anche in forma aggregata, i dati contabili necessari per la determinazione delle componenti , , , , con particolare riferimento ai valori che determinano il capitale investito netto (valore delle immobilizzazioni nette, capitale circolante netto e valore delle poste rettificative dei costi di capitale) ed alle voci di costo che determinano gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, occorrerà dar conto:

* nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell’accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11;
* nel caso di tariffa corrispettiva, del valore massimo previsto dalle norme fiscali.

Ove rilevante, il gestore dovrà:

* fornire separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
* illustrare criteri sottesi alle migliori stime in merito all’esaurimento delle discariche ai fini di consentire all’Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile regolatoria;
* illustrare le valutazioni effettuate in merito:
  + alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all’articolo 15 del MTR-2 aggiornato in conformità a quanto disposto dall’articolo 15.4 del predetto MTR-2 aggiornato;
  + alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all’articolo 15.5 del MTR-2 aggiornato.

# Attività di validazione (ETC)

In generale, l’Ente territorialmente competente o il soggetto dotato di adeguati profili di terzietà preposto all’attività di validazione[[4]](#footnote-5), descrive l’attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal/i gestore/i con specifico riferimento alla verifica:

* 1. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
  2. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

L'Ente territorialmente competente illustra, tra l’altro, le attività compiute ai sensi dell'art. 2 della deliberazione 389/2023 - in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 7196 del 24 luglio 2023 - al fine di scomputare, dal calcolo tariffario per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, gli eventuali oneri e i ricavi afferenti o comunque attribuibili alle attività di “prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata”.

# Valutazioni di competenza dell’Ente territorialmente competente (ETC)

## Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente dà preliminarmente atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento (Σ𝑇𝑎), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell’Allegato 1 *Tool* di calcolo, indicate con Σ𝑇max 𝑎) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita.

L’Ente territorialmente competente relaziona quindi in ordine alla determinazione dei singoli coefficienti che assumono rilievo per la definizione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, ivi incluso il coefficiente di recupero dell’inflazione CRI, introdotto dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.

### Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del confronto tra il costo unitario effettivo (*CUeff*) e il *Benchmark* di riferimento, entrambi relativi all‘anno 2022, nonché delle proprie valutazioni sui risultati di raccolta differenziata e di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell’anno *a-2* (2022, 2023), illustra le proprie decisioni in merito alla valorizzazione del coefficiente di recupero di produttività *X*.

L’Ente territorialmente competente indica, in particolare, le valutazioni compiute in ordine al livello di qualità ambientale della gestione, specificando i valori di *𝛾1* e *𝛾2* individuati. Con riferimento al valore di *𝛾2,* l’Ente territorialmente competente rappresenta, ai fini dell’attribuzione della propria valutazione, il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento della condizione di cui al comma 3.1bis del MTR-2 aggiornato, in coerenza con il già richiamato macro-indicatore R1.

### Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l’Ente territorialmente competente indica:

* il valore del coefficiente *QLa* assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese, descrivendo il/i miglioramento/i previsto/i nella qualità e/o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ivi inclusi gli adeguamenti rispetto agli standard di qualità introdotti dall’Autorità;
* il valore del coefficiente *PGa* assunto per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 e le motivazioni sottese.

Sulla base di tali valori l’Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 (articolo 4.3 del MTR-2 aggiornato).

### Coefficiente C116

L’Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *C116* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, con particolare riferimento alla quantificazione delle componenti di natura previsionale *CO116* esposte dal gestore del servizio integrato o da uno o più gestori dei singoli servizi che lo compongono.

### Coefficiente CRI

L’Ente territorialmente competente dà conto delle valutazioni connesse alla valorizzazione del coefficiente *CRI* per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, argomentando con riferimento ai maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione.

## Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell’articolo 9 del MTR-2 aggiornato, l’Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l’eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

### Componente previsionale CO116

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CO116*, l’Ente territorialmente competente indica:

* se la qualificazione di rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche introdotta dal decreto legislativo n. 116/2020 interessa un insieme più ampio ovvero più contenuto di quello delineato in virtù del previgente regime di assimilazione disciplinato a livello locale;
* se la valorizzazione approvata si basa su una previsione di riduzione della quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico per effetto dell’opzione offerta dall’articolo 238, comma 10 del decreto legislativo n. 152/06 alle utenze non domestiche e/o tiene conto dell’esigenza di mantenere una capacità di gestione di riserva per far fronte alla facoltà di rientro nel perimetro di erogazione del servizio pubblico riconosciuta dalla medesima disposizione di legge.

L’Ente territorialmente competente dà altresì atto di eventuali ulteriori valutazioni compiute.

### Componente previsionale CQ

Per ciascun anno di valorizzazione della componente *CQ*, l’Ente territorialmente competente indica la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati per l’adeguamento agli standard introdotti dall’Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, specificando a quali costi incrementali siano principalmente riconducibili (a titolo esemplificativo, costi di personale, costi di adeguamento dei sistemi informativi), nonché a quali obblighi e indicatori recati dal TQRIF sia necessario adeguarsi.

### Componente previsionale COI

Sulla base dei costi operativi incentivanti proposti dal/i gestore/i per una o entrambe le annualità, l’Ente territorialmente competente indica, per ogni anno di valorizzazione, il dettaglio di ciascuna delle componenti di costo operativo incentivante approvata ed il target di miglioramento da conseguire associato a ciascuna componente, nonché le valutazioni compiute in ordine alla verificabilità dei dati di costo utilizzati per la loro quantificazione e alla loro efficienza.

Nel caso di eventuale rideterminazione in aumento, a parità di obiettivi di miglioramento della qualità ovvero di ampliamento del perimetro gestionale, l’Ente territorialmente competente argomenta in merito alle dinamiche inflattive non intercettate in sede di prima predisposizione tariffaria.

L’ETC indica, inoltre, l’avvenuta decurtazione dei costi sostenuti per il conseguimento dei *target* cui è stata associata la valorizzazione di e con riferimento al calcolo tariffario del primo biennio 2022-2023.

## Ammortamenti delle immobilizzazioni

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani o dai gestori di uno o più dei servizi che lo compongono, con particolare riferimento:

* al rispetto delle tabelle previste nell’articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
* al rispetto del criterio indicato dall’articolo 15.4 del MTR-2 aggiornato per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

In caso di adozione di una vita utile inferiore a quella regolatoria, l’Ente territorialmente competente illustra le valutazioni effettuate indicando il vincolo autorizzativo, normativo o di pianificazione che determina la chiusura anticipata del/degli impianto/i interessato/i.

In caso di adozione di una vita utile superiore a quella regolatoria, l’Ente territorialmente competente illustra la procedura partecipata attivata col gestore interessato e le ragioni di sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti che la giustificano.

## Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L’Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

### Determinazione del fattore b

L’Ente territorialmente competente relaziona in ordine alle valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di *sharing* sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al potenziale contributo dell’output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei.

### Determinazione del fattore ω

L’Ente territorialmente competente indica, sulla base della valorizzazione di *𝛾1* e *𝛾2*, il valore di *ω* nel rispetto della matrice prevista nell’articolo 3.2 del MTR-2 aggiornato.

## Conguagli

Per entrambe le annualità del biennio 2024-2025, l’Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio e riferite alle annualità pregresse e fornisce il dettaglio delle singole voci valorizzate per ciascuna annualità sia con riferimento ai costi variabili (art. 18 del MTR-2 aggiornato) sia con riferimento ai costi fissi (art. 19 del MTR-2 aggiornato).

Inoltre, per quanto concerne le voci di conguaglio inerenti alla valorizzazione, nelle annualità pregresse (*a-2*), di costi operativi incentivanti, l’Ente territorialmente competente indica la distanza dall’obiettivo, sulla base di cui è determinata l’entità del recupero a favore dell’utenza.

Infine, l'Ente territorialmente competente esplicita i calcoli sottesi all’eventuale valorizzazione delle voci di recupero del conguaglio I2023 (parte variabile e parte fissa).

## Valutazioni in ordine all’equilibrio economico finanziario

L’Ente territorialmente competente dà atto delle verifiche compiute in ordine alla sussistenza dell’equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall’Allegato 1 *Tool* di calcolo.

## Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 aggiornato, l’Ente territorialmente competente indica le componenti di costo ammissibili che si ritiene di non coprire integralmente ed esprime le proprie valutazioni in ordine alla coerenza della rinuncia al loro riconoscimento rispetto agli obiettivi definiti e al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, motivando le scelte adottate e illustrando gli esiti delle valutazioni compiute.

## Rimodulazione dei conguagli

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulare i conguagli all’interno del biennio 2024-2025 e/o rinviarne il recupero anche successivamente al 2025, l’Ente territorialmente competente dà atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i e fornisce il dettaglio della rimodulazione e/o del rinvio effettuati.

L’Ente territorialmente competente indica altresì le valutazioni compiute e gli effetti della rimodulazione medesima, in termini di sostenibilità della tariffa applicata agli utenti e di equilibrio economico-finanziario della gestione.

## Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall’articolo 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare tra le due annualità 2024-2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, l’Ente territorialmente competente dà atto delle valutazioni compiute in ordine al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e al perseguimento degli specifici obiettivi programmati.

## Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L’Ente territorialmente competente, nel caso in cui vi siano situazioni di squilibrio economico e finanziario e ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell’articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato – allega un’apposita Relazione in cui attesta:

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base del *Benchmark* di riferimento e l’analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
2. l’effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing* 𝑏 in corrispondenza dell’estremo superiore dell’intervallo;
3. le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all’adeguamento agli standard di qualità introdotti dall’Autorità;
4. le valutazioni relative all’allocazione temporale delle componenti di conguaglio mediante la loro rimodulazione fra le due annualità 2024 e 2025 o la previsione di un loro recupero successivo al 2025, dando atto della procedura partecipata attivata col/i gestore/i.

## Ulteriori detrazioni

L’Ente territorialmente competente fornisce il dettaglio delle voci valorizzate nell’ambito delle detrazioni di cui all’articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021[[5]](#footnote-6).

Relativamente al contributo MIUR, il medesimo Ente specifica l’anno di riferimento del contributo valorizzato nell’Allegato 1 *Tool* di calcolo.

## Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

L’Ente territorialmente competente argomenta in merito alla quantificazione del valore di partenza e alla conseguente assegnazione degli obiettivi di miglioramento/mantenimento secondo la collocazione in una delle classi (da A ad I) di cui alla tabella riportata al comma 8.2 del MTR-2 aggiornato.

In particolare, nel caso di disponibilità dei dati richiesti, l’Ente territorialmente competente oltre ad illustrare le stime effettuate per la valorizzazione delle grandezze richieste per il calcolo, precisa, laddove fosse necessario, le ragioni di un’eventuale stima del valore di al di sotto della soglia minima “*floor*” indicata nel *Tool* di calcolo.

1. Per ambito tariffario o gestione si intende il territorio comunale o sovracomunale sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa di natura tributaria o corrispettiva). [↑](#footnote-ref-2)
2. Ai sensi dell’articolo 1 del MTR-2 aggiornato il servizio di micro raccolta dell’amianto da utenze domestiche è considerato attività dentro il perimetro gestionale se già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data del 03-08-2021 (data di pubblicazione della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif). [↑](#footnote-ref-3)
3. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, la Componente ambientale non rientra nel computo delle entrate tariffarie e non deve essere valorizzata nella Componente COAL. [↑](#footnote-ref-4)
4. Ai sensi dell’articolo 28.3 del MTR-2 aggiornato l’attività di validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale ed a tal fine all’attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, una specifica struttura od un’unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente (ad esempio l’organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) competente ovvero un’altra amministrazione territoriale. [↑](#footnote-ref-5)
5. Costituiscono componenti da sottrarre al totale delle entrate tariffarie:

   a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;

   b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

   c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

   d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente. [↑](#footnote-ref-6)